

il 22 settembre 1933 ha chiesto ed ottenuto di essere considerata in congedo ordinario (per un mese) per ristabilirsi completamente in salute;
 il 10 ottobre 1933 (ancora in congedo ordinario) ha prodotto un certificato medico col quale si dichiarava che essa era affetta da paralisi completa del facciale e che per guarire, considerato anche il suo stato di deperimento organico derivante dall'allattamento e dalle mastiti sofferte, si presumerà necessario un riposo di circa 4 mesi.

La Sig.ra Portoghesi in Banca ha ripreso servizio il 4 aprile u. s. con orario speciale.

Dispone il Regolamento Interno all'art. 25 (1° e 2° capoverso) che "se la malattia dura non oltre sei mesi, l'impiegato che abbia superato il periodo di prova avrà diritto, per tutta la sua durata, all'intero stipendio, e che perdurando la malattia oltre sei mesi, l'impiegato è collocato in aspettativa per la successiva durata della malattia, con un massimo di altri sei mesi. Durante tale aspettativa lo stipendio è ridotto della metà ai due terzi, secondo statuisce il Consiglio di Amministrazione".

Nel caso della Sig.ra Portoghesi il conteggio del periodo di assenza valevole al fine